

REGOLAMENTO TARSU

COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art.1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in gestione diretta nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Licodia Eubea, la tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio.

ART.2

Zone di effettuazione del servizio

ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune nell'ambito del centro abitato.

Il perimetro del servizio, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazioni, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal 3° comma.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART.3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento di nettezza urbana; per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non

utilizzabilità nel corso dell'anno. La tassa è dovuta qualora i locali e le aree non vengano effettivamente utilizzati ma risultino predisposti all'uso. Si considerano predisposti all'uso:

- i locali destinati ad abitazione, se vi è presenza di arredi, di utenze di acqua ed ENEL;
- i locali e le aree a destinazione diversa da abitazione, se sono dotati di arredi, di impianti, attrezzature o, comunque, quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesime.

Qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione è debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli intestatari di attività che producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, hanno l'obbligo di presentare, entro il 20 gennaio di ogni anno, presso il servizio tributi, copia del contratto stipulato con Ditte specializzate al ritiro dei rifiuti stessi. Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

ART. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni locate occasionalmente e comunque per periodo inferiore a sei (6) mesi, la tassa è dovuta da proprietario per l'intero anno.

ART. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'Ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6

Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART.7

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.)
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, commerciali, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto o alloggio, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n.915 / 1982), stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sede di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano, inoltre, tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a banchi di vendita, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

ART.8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art.3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superficie utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superficie utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

ART.10

Tariffe per particolari condizioni di uso

Per i casi previsti dal presente articolo si applicano le seguenti riduzioni:

- a) tariffa ridotta del 30% per abitazioni con un unico occupante che dichiara di non possedere altro reddito al di fuori da quello derivante da pensione sociale o pensione di invalidità civile e di non essere proprietario di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto.
- b) tariffa ridotta del 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, oppure per locali diversi dalle abitazioni per usi stagionali risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti per l'esercizio dell'attività.
- c) tariffa ridotta del 30% per utenti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, anche se non iscritti all'AIRE.
- d) tariffa ridotta del 30% per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART.11

Classificazione dei locali ed aree

- €2,09 mq. per anno - classe I Abitazioni private;
- €7.20 mq. per anno - classe II Uffici privati, studi commerciali, professionali, industriali e simili, istituti di assicurazioni, agenzie assicurazioni, sindacali, culturali, sportive;
- €3,60 mq. per anno - classe III Studi fotografici, botteghe, laboratori di artigiani, cinematografi e locali teatri;
- €9.00 mq. per anno - classe IV Alberghi, locande, pensioni e simili, ristoranti, trattorie, bar;
- €7.20 mq. per anno - classe V Negozi di generi alimentari, caffè, pasticceria, edicole, chioschi;
- €7.20 mq. per anno - classe VI Altri negozi ed aziende commerciali in genere, alberghi diurni e bagni;
- €16.23 mq. per anno - classe VII Stabilimenti ed opifici industriali, rimesse di autoveicoli, vetture e carri funebri;
- €31.74 mq. per anno - classe VIII Banche, case di cura, cliniche private e simili;
- €7.20 mq. per anno - classe IX Biliardi ed altri giochi leciti, sale pubbliche da ballo, circoli, divertimenti e simili ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- €2.70 mq. per anno - classe X Convitti, istituti privati di educazione, associazioni e collettività in genere;
- €2.70 mq. per anno - classe XI Unità Sanitaria Locale,
- €1.00 mq. per anno - classe XII Garages.

ART. 12

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di LICODIA EUBEA, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera; è temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni ; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONI

ART. 13

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: Per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenze dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 14

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs.507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno otto giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa , ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- Richiedere ad uffici pubblici o ad Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile:

ART.15

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'Art.72 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo, è riscuotibile in un'unica soluzione ed il contribuente decade dal beneficio del termine concesso.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ART.16

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni dalla domanda. Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali od aree tassati, è disposto dal servizio tributi, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4°, del D.lgvo. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni, da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento erroneo (o da quando è stato accertato il diritto di rimborso);

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART, 17

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 507 / 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18

Contenzioso

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla commissione provinciale competente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, con decorrenza tariffarie a partire dal 01 / 01 / 2008 come previsto dall'art. 1 comma 169, della legge finanziaria 2007.

ART. 20

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 21

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 / 11 / 1993 n. 507 e successive modificazioni.

SOMMARIO

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 2 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART.3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

ART..4 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI

ART. 5 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 PARAMETRI

ART. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

ART. 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI

ART. 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI

ART. 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

ART. 11 CLASSIFICAZIONI DEI LOCALI ED AREE

ART. 12 TASSA GIORNALIERA

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 13 DENUNCE

ART. 14 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

ART. 15 RISCOSSIONE

ART. 16 RIMBORSI

ART. 17 SANZIONI

ART. 18 CONTENZIOSO

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 20 ABROGAZIONI

ART. 21 NORME DI RINVIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO CAPO